



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO **TERRITORIO AMBIENTE**

SERVIZIO **DPC025 - POLITICA ENERGETICA e RISORSE DEL TERRITORIO**

UFFICIO **RISORSE ESTRATTIVE DEL TERRITORIO**

Oggetto: L.R. 54/1983 s.m.i. Proroga autorizzazione alla coltivazione della cava di ghiaia in Località “Cocchetta” in Comune di Lentella (CH)
Ditta esercente: LATERLITE S.p.A.
Parere regionale di competenza

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con Provvedimento Comunale prot.n. 1162 del 12/12/2013 è stata autorizzata la Ditta LATERLITE S.p.A. con sede legale in Rubbiano di Solignano (PR) via Vittorio Veneto n. 30 P.IVA 02193140346 [in seguito: Ditta], alla coltivazione di una cava di argilla in Località “Cocchetta” nel Comune di Lentella, identificata in Catasto come segue:

- Foglio di mappa n. 5, particelle n.ri 92p, 93p, 96p, e 122p;
- Foglio di mappa n. 8, particelle n.ri 19p, 26, 27p, 39p, 40p, 92, 93, 107p, 108p, 114, 115, 116p, 117, 118p;
- Foglio di mappa n. 12, particelle n.ri 27, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 94, 95, 107, 108, 109, 110, 111, 112

RICHIAMATO il successivo provvedimento prot. 1495 del 15/06/2020 di proroga alla coltivazione per anni 6 rilasciata dal Responsabile del Servizio Tecnico comunale;

VISTA l’istanza di proroga acquisita agli atti regionali in data 09/04/2026 con prot. 142559/26, con la quale la Ditta, ha richiesto l’autorizzazione per ottenere una proroga temporale di anni 5 del titolo minerario della cava in oggetto;

ESAMINATA la relazione tecnica e gli elaborati progettuali allegati alla sunnominata istanza a firma del Tecnico incaricato dalla Ditta, dai quali si evince che:

- lo scavo attualmente eseguito è pari 664.924 mc, pari al 73% del volume autorizzato, in linea con il volume scavato negli ultimi anni che è pari a circa 50.000 mc/anno e quindi si prevede di concludere l’attività estrattiva in anni 5.
- ad oggi il ripristino ambientale ha interessato i gradoni superiori della cava per un totale di 36.000 mq pari al 42% della superficie autorizzata (85.123 mq);

- una volta esaurita la coltivazione si provvederà al completamento della rinaturalizzazione delle superfici di scavo mediante idrosemina a spessore;

RICHIAMATA la Determinazione n. DPC026/245 del 17/11/2020 del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche della Giunta Regionale con la quale l'Autorità Competente (D.G.R. n. 469 del 24/06/2015) ha autorizzato la Ditta il rinnovo dell'A.I.A per l'unità produttiva di Lentella comprendente la parte di attività estrattiva connessa;

PRESO ATTO:

- del Verbale registrato al n. prog. Reg. 8960/26, relativo agli esiti del sopralluogo istruttorio effettuato presso l'area di cava, al quale hanno partecipato, oltre al rappresentante della Ditta, il Sindaco, il tecnico geologo incaricato dal Comune e il Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale;
- altresì, che nel corso del sopralluogo è stata attenzionata la porzione dell'area di cava già oggetto di ripristino ambientale, posta in adiacenza alla sede della strada comunale, quest'ultima interessata, a seguito degli eventi alluvionali verificatisi alla fine del mese di marzo 2026, da diffusi dissesti su cui, in gran parte, è intervenuta l'Amministrazione Comunale;

RILEVATO che, in corrispondenza dei dissesti che hanno interessato la sede stradale, anche l'area di cava è stata interessata da fenomeni di dissesto e da movimenti della porzione superficiale del giacimento argilloso;

PRESO ATTO, altresì, che dal suddetto Verbale non sono emersi elementi tali da consentire di stabilire un nesso di causalità tra i fenomeni franosi che hanno interessato la sede stradale e quelli rilevati nell'area di cava, convenendo, nel contempo, sull'opportunità di eseguire ulteriori interventi di ripristino ambientale all'interno dell'area interessata e di monitoraggio presso la sede stradale;

RILEVATO, infine, che dagli esiti del sopralluogo non sono emersi elementi ostativi sostanziali al rilascio dell'autorizzazione alla proroga dell'attività di coltivazione e delle connesse attività di ripristino ambientale della cava, richiamando, per maggior cautela, la necessità di effettuare delle verifiche puntuali sui dissesti che hanno interessato la sede stradale in prossimità dell'area di cava;

VERIFICATO, a cura dell'istruttore tecnico del presente provvedimento, che:

- i terreni interessati all'attività estrattiva come sopra catastalmente indicati, sono di proprietà della Ditta LATERLITE S.p.A.;
- la Ditta LATERLITE S.p.A. è iscritta nell'elenco dei fornitori, prestatore di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa della Prefettura di Parma (art. 1, commi dal 52 al 57 della legge n. 190/2012; D.P.C.M. 18 aprile 2013):

RICHIAMATI:

- il comma 2, Art. 5 della L.R. n. 54/1983 s.m.i. inerente il “parere obbligatorio e vincolante” a cura dell’Autorità regionale competente [ora: Servizio DPC025 – Politica Energetica e Risorse del Territorio];
- il comma 1 lett. b) Art. 10 della L.R. n. 54/1983 s.m.i., per il quale il provvedimento di autorizzatorio alla coltivazione di cava, risulta di competenza del Comune di Lentella (CH);

RITENUTO, per quanto sopra premesso e in ottemperanza all’Art. 5 della L.R. 54/1983 s.m.i., di poter esprimere parere favorevole alla proroga della cava di che trattasi, secondo specifiche disposizioni a cui la Ditta richiedente dovrà attenersi per il regolare continuazione delle attività di coltivazione della cava medesima;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

VISTA la L.R. n. 77 del 14.09.1999 concernente “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” ed in particolare l’art. 5, comma 2, lettera a) che prevede l’adozione da parte dei Dirigenti dei Servizi degli atti e dei provvedimenti amministrativi;

DETERMINA

per tutto quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato:

- 1. di esprimere**, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 54/1983 s.m.i., parere favorevole alla proroga di anni 5 (cinque) della coltivazione della cava in Località “Cocchetta” nel Comune di Lentella (CH) identificata in Catasto al:
 - Foglio di mappa n. 5, particelle n.ri 92p, 93p, 96p, e 122p;
 - Foglio di mappa n. 8, particelle n.ri 19p, 26, 27p, 39p, 40p, 92, 93, 107p, 108p, 114, 115, 116p, 117, 118p;
 - Foglio di mappa n. 12, particelle n.ri 27, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 94, 95, 107, 108, 109, 110, 111, 112a favore della ditta esercente LATERLITE S.p.A. con sede legale in Rubbiano di Solignano (PR) via Vittorio Veneto n. 30 P.IVA 02193140346;
- 2. di dare atto** che, con riferimento all’Autorizzazione n. 1162 del 12/12/2013 del Comune di Lentella (CH) e successivo provvedimento di proroga di anni 6 del 15/06/2020 prot. 1495, il nuovo termine per l’ultimazione dei lavori di coltivazione, compresi di quelli necessari per il ripristino ambientale, è fissato al 15/06/2031;
- 3. di demandare**, ai sensi dell’Art. 10, comma 1, lett. b) della L.R. n. 54/1983 s.m.i., l’autorizzazione alla proroga al competente Comune di Lentella (CH), alle seguenti ulteriori condizioni, rispetto a quelle già disposte con i precedenti atti autorizzatori:
 - a) per quanto riguarda le verifiche a seguito degli eventi alluvionali, la ditta Laterlite S.p.A. dovrà effettuare:

- la perimetrazione dell'area di cava in prossimità della sede stradale interessata dai recenti dissesti. Tali dissesti dovranno essere costantemente monitorati e i risultati essere comunicati, sia al Comune di Lentella, che all'Ufficio regionale Risorse Estrattive;
 - la progettazione ed esecuzione di interventi di ingegneria naturalistica e il potenziamento degli interventi di idrosemina, oltre quelli che la Ditta è tenuta ad eseguire con regolarità sulla cava;
 - l'esecuzione di un inclinometro da ubicare in accordo con il Comune, in prossimità del bordo della sede stradale il cui tubo inclinometrico dovrà raggiungere almeno i 30,00 metri di profondità;
 - il monitoraggio inclinometrico con cadenza almeno bimestrale e comunque dopo eventi alluvionali di una certa importanza comunicandone dati e risultanze al Comune di Lentella e, per conoscenza, all'Ufficio Risorse Estrattive della Giunta Regionale;
 - una relazione tecnica annuale sull'efficacia, efficienza, tipologia ed estensione degli interventi di ingegneria naturalistica che intende realizzare da trasmettere, sia al Comune di Lentella, che all'Ufficio regionale Risorse Estrattive;
- b) la coltivazione della cava dovrà avvenire in conformità al cronoprogramma delle attività estrattive e di estrazione e ripristino ambientale che sarà allegato al provvedimento di proroga;
- c) la Polizza fideiussoria precedentemente stipulata a garanzia del ripristino ambientale per l'importo di € 230.430,00 vigente a favore del Comune di Lentella, deve essere mantenuta in vigore per tutta la durata della proroga e potrà essere svincolata solo dopo l'accertamento del regolare ripristino dell'area di cava;
- d) la Ditta verificherà a proprie spese il rispetto annuale del su citato cronoprogramma. Le date di verifica devono essere comunicate al Comune, al Servizio regionale competente e all'Autorità di Vigilanza e Controllo sulle cave con almeno 15 giorni di preavviso e le risultanze delle verifiche annuali devono essere asseverate da Tecnico professionista ed essere altresì trasmesse agli stessi Enti;
- 4. di disporre** la trasmissione del presente provvedimento all'Amministrazione comunale di Lentella (CH), la quale è tenuta a notificare alla Ditta Laterlite S.p.A., nelle forme consentite dalla legge, il provvedimento di proroga una volta divenuto esecutivo e a trasmetterlo allo scrivente Servizio, al Gruppo Carabinieri Forestale di Chieti e all'A.R.T.A. Abruzzo per le funzioni di cui all'Art. 27 della L.R. 54/1983 s.m.i.;
- 5. di disporre**, ai sensi dell'Art. 17 della L.R. 54/1983 s.m.i., la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

6. **di dare atto** che, contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge n. 241/1990 s.m.i., è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT) o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla data di cui sopra.

L'Estensore
Giuseppe Ciuca

Il Responsabile dell'Ufficio
Giovanni Cantone

Firme autografe omesse ai sensi del D.Lgs 39/93

II DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 DARIO CIAMPONI
DIRIGENTE REGIONE
ABRUZZO
28.08.2026 14:53:38
GMT+02:00